



## COMUNE di TOCCO CAUDIO

### Provincia di Benevento

Piazza Municipio, n. 1 – 82030 Tocco Caudio (BN)  
 Tel: 0824/888235 – Fax: 0824/888454  
 P.Iva: 00166730622 - Codice Fiscale: 80001730623  
 e-mail: info@comune.toccoaudio.bn.it  
 posta elettronica certificata: comune.toccoaudio@pcert.it

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 29/12/2020	OGGETTO: <b>Approvazione piano economico finanziario e approvazione delle tariffe tari: anno 2020</b>
-------------------------	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **18:55** nella sala delle adunanze del Comune di Tocco Caudio, situata in Piazza Municipio, 1 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di prima convocazione convocazione e in seduta Pubblica.

Risultano all'appello nominale presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Gennaro CAPORASO	Sindaco	Si	
Ruggiero SALA	Consigliere	Si	
Giuseppe TONTOLI	Consigliere		Si
Vincenzo CAPASSO	Consigliere	Si	
Cosimo CAPASSO	Presidente del Consiglio	Si	
Andrea LOIA	Consigliere	Si	
Giambattista TONTOLI	Consigliere	Si	
Antonio SPITALETTA	Consigliere	Si	
Raffaele CONCIA	Consigliere		Si
Giuliano CALVANESE	Consigliere		Si
Angelo Fausto VILLANI	Consigliere		Si

Totale Presenti: <b>7</b>	Totale Assenti: <b>4</b>
---------------------------	--------------------------

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio: **Cosimo CAPASSO**.

Partecipa il Segretario Comunale, **Dott.ssa Maria Feleppa**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita alla trattazione dell'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## **N. 17 del 29/12/2020**

**OGGETTO:** Approvazione piano economico finanziario e approvazione delle tariffe tari: anno 2020

Sul punto all'o.d.g. relaziona il segretario comunale il quale illustra al consesso i contenuti della proposta di deliberazione.

Prende la parola il consigliere Capasso Vincenzo ed annuncia voto contrario perchè il nuovo piano economico finanziario comporterà sicuramente un incremento, seppur minimo, della Tari.

Il Sindaco rappresenta che il modesto aumento a carico del comune del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporterà l'incremento delle tariffe, pertanto per i cittadini si conferma la tariffa ad oggi in vigore.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Visti**

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

### **Visti inoltre,**

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
  - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
  - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

### **Richiamate,**

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto

previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”;

**Dato atto** che nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Benevento, cui appartiene il Comune di Tocco Caudio, risulta definito e operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Ambito Territoriale Ottimale Benevento;

**Preso atto** che,

- il Piano Economico Finanziario del comune di Tocco Caudio ammonta ad € 188.468,00;
- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**Rilevato** che con determinazione di validazione dell’Ambito Territoriale Ottimale Benevento del Direttore Generale n. 28 del 09.12.2020 il competente Dirigente ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR e con la quale sono state definite le entrate tariffarie per l’anno 2020 riepilogate nello schema di Piano Economico Finanziario (PEF) di cui all’Appendice 1 alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, così come modificato dalla deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RI, per un totale di € 188.468,00;

**Richiamate** le “... *Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...*” nelle quali viene dato atto che “... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo*

*unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...";*

**Rilevato** altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che *"... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...";*

**Richiamata** l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, *"La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021), del 02.03.2020;*

**Preso atto** dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente:

- **(b):** fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR);
- **b:** fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri e di cui all'art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR);
- **rateizzazione (r):** numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR);
- **(X<sub>a</sub>):** coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR);
- **(QL<sub>a</sub>):** coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR;
- **(PG<sub>a</sub>):** coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR;
- coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma\alpha)$ , dato dalla seguente somma:  $\gamma\alpha = \gamma1\alpha + \gamma2\alpha + \gamma3$  (Vedi art. 16 MTR), dove:
  - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%
  - Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo
  - Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio.

**Visto** l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di*

*superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;*

**Ricordato** che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in economia;

**Considerato**, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*
- il comma 654 ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- il comma 683, in base al quale *“...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;*

**Preso atto** che la valutazione dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è prevista nel metodo tariffario di cui alla succitata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF ed è stata applicata dall'ATA per la determinazione delle entrate tariffarie 2020;

**Dato atto** che i costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 previsti come suddetto dal Piano economico finanziario allegato alla presente, ammontano ad € 188.468,00, così ripartiti dopo la riclassificazione prevista dall'art. 3 del MTR operatadall'ATO:

- *Entrate tariffarie variabili TV2020*      € 113.163,00
- *Entrate tariffarie fisse TF2020*      € 75.305,00

**Rilevato** dal PEF che risulta rispettato il limite di crescita tariffaria definito dall'art. 4 della suddetta deliberazione ARERA n. 443/2010/R/RIF;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, ... *i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità...*";

**Richiamata** la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 25-08-2020, con la quale sono state approvate per l'anno 2020, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 stabilendo di applicare la deroga prevista dal DL 17-03-2020 n.18, convertito, con modificazioni, con la legge di 24 aprile 2020, n. 27 – art.107 – comma 5;

**Che** per quanto sopra si deve provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, con ripartizione dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021;

**Rilevato** pertanto che, come illustrato nell'allegato "A" alla determinazione del Direttore ATO n. 28 del 09/12/2020, fino a diversa determinazione di ARERA, risulta che il conguaglio tra l'ammontare dei PEF 2019 e 2020 è il seguente e sarà ripartito in 3 anni, a decorrere dal 2021;

	Totale PEF al netto detrazioni	Parte Variabile $\Sigma TV$	Parte Fissa $\Sigma TF$
PEF 2019	185.500,00	112.500,00	73.000,00
PEF 2020	188.468,00	113.163,00	75.305,00
Differenza	<b>2.968,00</b>	<b>663,00</b>	<b>2.305,00</b>

**Che** pertanto vengono così definite le quote di conguaglio:

- **RCUTV** 2021,2022,2023 = 663,00
- **RCUTF** 2021,2022,2023 = 2.305,00

**Che** a seguito dell'applicazione, per l'anno 2020, delle tariffe corrispettive adottate per l'anno 2019, così come stabilito con Deliberazione C.C. 10 del 25.08.2020 in conformità all'art. 107, comma 5, secondo periodo, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, la differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, verrà conguagliata a decorrere dall'anno 2021 secondo il sistema di imputazione della quota fissa e della quota variabile descritto Piano economico finanziario Tariffa Rifiuti per l'anno 2020;

**Tenuto conto**, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

**Richiamato**, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del competente responsabile di servizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**Acquisito**, altresì, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale n. 12 del 21/12/2020, acquisito al protocollo dell'ente al nr. 5177 del 24/12/2020;

**Vista** la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

**Visto** il D.lgs n. 267/2000;

**Visto** il D.lgs n. 118/2011

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**Con** voti favorevoli n. 6, voti contrari n. 1 (Capasso Vincenzo), resi per alzata di mano, astenuti n. 0;

## **DELIBERA**

1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di determinare, nella misura che segue, i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario così come indicati in narrativa, che la Delibera n. 443/2019 di ARERA;

- a) **(b)**: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti: valore pari a 0,30;
- b) **b**: fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, valore di pari a 0,24;
- c) **rateizzazione (r)**: numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio: valore pari a 4;
- d) **(X<sub>a</sub>)** coefficiente di recupero della produttività: valore pari a 0,10%;
- e) **(QL<sub>a</sub>)** coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti: valore pari a 0,00%;
- f) **(PG<sub>a</sub>)** coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi): valore pari a 0,00%;
- g) coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma\alpha)$ , dato dalla seguente somma:  $\gamma\alpha = \gamma1\alpha + \gamma2\alpha + \gamma3$  dove:
  - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%: -0,45
  - Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: -0,21
  - Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio: -0,05;

2) di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale della presente;

- 3) di confermare, quindi, per l'anno 2020, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" dell'anno 2019 relativa alle utenze domestiche e relativa alle utenze non domestiche;
- 4) di quantificare in € 188.468,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
- 5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 6) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 *"... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ..."*;
- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione riportante analogo esito, resa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

---

---

**PARERI EX ARTT. 49 e 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000**

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto, Responsabile del servizio interessato, in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs 18/08/2000 n.267 e s.m.i. parere **Favorevole**.

Data, 18/12/2020

**Responsabile Area 2 – Economico Finanziaria e  
Tributi**  
f.to Dott Saverio CALVANESE

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il sottoscritto, Responsabile di ragioneria, in ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs.18/08/2000 n.267 parere **Favorevole**.

Data, 18/12/2020

**Responsabile Area 2 – Economico Finanziaria e Tributi**  
f.to Dott Saverio CALVANESE

**Il presente verbale viene così sottoscritto.**

**Il Presidente del Consiglio  
f.to Cosimo CAPASSO**

**Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Maria Feleppa**

---

Il sottoscritto Segretario comunale

**ATTESTA**

la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio il **04/01/2021** al n. **7/2021** per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, **04/01/2021**

**Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Maria Feleppa**

---

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/12/2020, perché dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza comunale, 04/01/2021

**Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Maria Feleppa**

---

**La presente copia è conforme all'originale agli atti, per usi amministrativi.**

Dalla Residenza comunale, 04/01/2021

**Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Feleppa**

---